Cremona
COMUNE DI CREMONA
Settore Programmazione
Progettazione, Esecuzione,
Manutenzione

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

COMUNE DI CREMONA
Area I Gestione Territorio
Settore Programmazione, Progettazione,Esecuzione, Manutenzione
Servizio Impianti del Patrimonio Edilizio

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI ELEVAZIONE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI

PERIODO 2024-2025

Allegato “ F “

Art. 1 – Oggetto del servizio

Il servizio di manutenzione preventiva e periodica degli impianti di elevazione installati negli edifici comunali, completo e omnicomprensivo, include, oltre alle prestazioni di cui al successivo art. 2 ed a quanto previsto dal D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162 e s.m.i., dal D.P.R. 10 gennaio 2017 n. 23 e s. m. i., dalle Norme Uni n.10411 – 1e 2 del 2021, la fornitura, l'installazione ed l'attivazione di tutte le componenti impiantistiche che risultino usurate e/o guaste conseguentemente al normale e corretto uso degli impianti elencati nell'allegato "A" costituenti parte integrante del presente disciplinare e nel quale sono indicati gli importi per singolo impianto a base di gara, suddivisi per anno di validità.

L'accettazione dell'incarico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di ascensori, montascale, servoscala, lavori pubblici e codice degli appalti.

Lo scopo della manutenzione ordinaria e omnicomprensiva di cui al precedente comma 1 è quello di individuare ed effettuare tutte le operazioni necessarie ad assicurare il pieno utilizzo del mezzo elevatore nelle massime condizioni di comfort e sicurezza, manutenzioni da effettuarsi prima che si manifestino eventuali guasti e/o anomalie di funzionamento, ove ciò sia possibile prevedere, minimizzando così i fermi dell'impianto. É scopo della manutenzione anche quello di mantenere le condizioni tecniche ed estetiche dell'impianto a livelli pari all'impianto elevatore consegnato in manutenzione proteggendo di conseguenza il valore del bene.

Art. 2 – Prestazioni del contratto

a) Controlli periodici preventivi

La Ditta dovrà provvedere all'effettuazione di visite periodiche di controllo e verifica della corretta funzionalità degli impianti da eseguirsi con personale idoneo e regolarmente abilitato, come prescritto dalle vigenti normative, per l'espletamento delle sotto elencate attività secondo quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

I compiti del personale tecnico abilitato sono i seguenti:

- verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici e, in modo particolare, il regolare funzionamento delle porte dei piani e delle relative serrature;
- verificare l'integrità e l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità, extra corsa e di tutti i dispositivi di sicurezza;
- verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti elettrici di terra;
- verificare lo stato di conservazione delle funi di trazione, delle catene di compensazione e dei loro attacchi e dei pistoni idraulici;
- procedere alle operazioni di pulizia e lubrificazione delle parti, con fornitura dei lubrificanti, grasso, fusibili e quant'altro necessita per il buon funzionamento dell'impianto;
- **procedere alla pulizia del vano fondo fossa (compresa l'eliminazione di acqua eventualmente presente in essa), sala macchine, rinvio, guide, porte interne ed esterne cabina;**

- **procedere alla verifica dell'esistenza e del perfetto funzionamento del segnale telefonico a servizio dell'impianto, in ottemperanza al DPR 162/99 e in linea con la Direttiva Ascensori 2014/33/UE, e s.m.i., in caso di guasto della suddetta linea, si preveda il suo ripristino mediante la sostituzione degli apparati GSM, se presenti, o l'installazione provvisoria di dispositivo con interfaccia GSM comprensiva di Sim-card, per garantire il funzionamento dell'impianto in attesa del ripristino della linea del gestore telefonico.**
- annotare i risultati delle verifiche secondo quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, sul libretto d'esercizio, trasmettendone copia alla Stazione Appaltante; per gli impianti sprovvisti di detto libretto sarà depositato presso l'impianto e **trasmesso in copia alla Stazione Appaltante un rapportino di intervento con annotate le operazioni effettuate ed il nome, leggibile chiaramente, dell'operatore.**

Le visite dovranno essere eseguite con cadenza massima di gg. 60 (sessanta) ed annotate e certificate come indicato nel successivo art. 3.

b) Interventi, sostituzioni, riparazioni

La Ditta dovrà assicurare la sostituzione e/o la riparazione, anche preventiva oltre che in caso di chiamata per guasto, da eseguirsi solo ed esclusivamente con tecnici muniti di idonea abilitazione come specificato nei successivi artt. 5 e 15, **di tutte le componenti degli impianti oggetto del servizio.**

La Ditta appaltatrice provvederà a sue spese a riparare e/o sostituire, quando ciò sia necessario, tutte la parti soggette all'usura dell'esercizio quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: funi, limitatore di velocità, argano di trazione, quadro di manovra, motore, illuminazione vano corsa e cabina, freni, cavi flessibili, cuscinetti, riduttori, contatti, batterie, suonerie, bottoniere, pulsantiere, pavimenti, fusibili, pattini guida cabine, serrature porte, bracci operatori porte, fotocellule, molle di contatto, specchi, vetri porte, interruttori quadri, contatori quadri, targhette di cabina art. 16 co. 3 DPR 30 aprile 1999 n. 162 e s.m.i. nonché provvederà alla periodica pulizia e lubrificazione dei componenti dell'impianto.

Sono escluse/i solamente:

- le riparazioni il cui guasto sia generato da uso improprio, malfunzionamenti e/o danni causati da terzi o da eventi esterni ed eccezionali. Questi ultimi dovranno essere dimostrati con documentazione oggettiva, cioè con relazioni, fotografie e/o documentazione specifica a firma di tecnico abilitato che riconduca i guasti ad una delle suddette cause. Per alcune fattispecie legate alla continuità elettrica (cali e aumenti di tensione), la documentazione, da parte della ditta, a supporto di tale causa dovrà essere coerente con i dati tecnici forniti dai gestori, a richiesta della Stazione Appaltante.
- gli aggiornamenti normativi prescritti dall'Ente verificatore;
- gli interventi di manutenzione straordinaria che si rendano necessari a seguito di adeguamenti normativi prescritti da future norme che abbiamo applicazione durante il periodo di validità del contratto;
- la sostituzione di tutte le componenti di finitura delle cabine (pareti interne, tetto, pavimento di cabina, tappeti, vetri, specchi, imbotti, soglie di piano);
- il recupero di oggetti in fossa;
- gli interventi sulle linee di alimentazione installate a monte del quadro elettrico presente nella sala macchine;

- le opere murarie in genere.

Per gli interventi straordinari extra-canone, la riparazione o la sostituzione dei componenti avverrà previa accettazione di un preventivo dettagliato, redatto sulla scorta di listini e prezzari ufficiali, fornito dalla ditta manutentrice in sede di gara, nel quale risultino la marca ed il modello dei ricambi necessari, il prezzo unitario e la quantità. **Al preventivo si applicherà lo stesso sconto offerto in fase di gara**. L'Ente Appaltante si riserva di interpellare altre ditte per le riparazioni, al fine di valutare la migliore offerta.

Art. 3 – Riscontri e verifiche

a) Per ogni attività di controllo preventivo, di controllo periodico o per chiamata (elencati all'art. 2) la Ditta dovrà inviare al Settore Programmazione,Progettazione, Esecuzione, Manutenzione – Servizio Impianti del Patrimonio Edilizio, copia del rapporto tecnico di intervento **obbligatoriamente a mezzo email all'indirizzo:** manutenzione.impianti@comune.cremona.it, indicando :

1. per i controlli periodici (art. 2 - lett. a):
   - data e ora del controllo
   - tipologia e quantità del materiale sostituito eventualmente sostituito
   - descrizione dettagliata del controllo con indicazione delle parti e/o componenti verificate e/o sostituite
   - tempo reale impiegato per il controllo
   - nominativo leggibile del tecnico esecutore
   - nominativo leggibile del rappresentante dell'Ente appaltante che firmerà il rapporto tecnico

2. per le chiamate (art. 2 - lett. b)
   - data e ora della chiamata
   - nominativo del chiamante
   - disfunzione segnalata
   - data e ora dell'intervento
   - causa del guasto
   - tipologia e quantità del materiale eventualmente sostituito
   - tempo reale impiegato per l'intervento
   - data e ora del ripristino funzionale
   - nominativo leggibile del tecnico esecutore
   - nominativo leggibile del rappresentante dell'Ente appaltatore che firmerà il rapporto tecnico

La Ditta dovrà altresì annotare sul libretto di esercizio tutti i dati dei controlli periodici preventivi e degli interventi di riparazione conformemente alla vigente normativa.

Art. 4 – Originalità dei ricambi

La Ditta, dopo ogni sostituzione di componenti di qualsiasi natura e tipologia essi siano, dovrà produrre attestazione e/o certificazione di originalità e marcatura "CE" delle parti sostituite.

Il documento di cui al comma precedente, dovrà essere inviato con le stesse modalità indicate all'art. 3 e congiuntamente al rapporto tecnico di intervento.

Qualora non sia possibile attestare la originalità dei ricambi da parte della Ditta, la stessa dovrà informare l'Ente appaltante prima dell'esecuzione dell'intervento senza che questo possa determinare incremento dei tempi di intervento e ripristino funzionale di cui all'allegata scheda esplicativa "tempi e modalità di intervento" (ALLEGATO C) che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

Art. 5 – Tempi e modalità di intervento

La Ditta dovrà rispettare in modo assoluto e puntuale le indicazioni contenute nella allegata scheda esplicativa (Allegato "G"), che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

La Ditta dovrà eseguire i controlli periodici preventivi (art. 2 - lett. a) e gli interventi di riparazione (art. 2 – lett. b) solo ed esclusivamente con personale opportunamente qualificato munito di idonea abilitazione.

La Ditta dovrà pertanto certificare, con le stesse modalità di cui all'art. 2 lett. a) e b), art. 3, art. 4, la posizione dei tecnici esecutori degli interventi mediante l'inoltro di tutta la documentazione utile ad attestare il rapporto di lavori del personale operativo utilizzato.

A maggior chiarimento di quanto indicato nell'Allegato "G" al presente disciplinare si precisa che:

- Tempo di intervento per persona bloccata all'interno: si intende l'intervallo di tempo occorrente dalla chiamata e l'intervento di un tecnico sul posto per liberare la persona bloccata all'interno della cabina;
- Tempo di ripristino funzionale: si intende l'intervallo di tempo occorrente dalla chiamata e l'intervento di un tecnico sul posto per l'esecuzione di tutti gli interventi necessari al ripristino della funzionalità dell'impianto.

La ditta appaltatrice dovrà assicurare un servizio di risposta mediante operatore alla chiamata di qualsiasi tipologia attivo 24 ore al giorno per 365 giorni annui.

La riparazione e la conseguente rimessa in servizio dell'impianto elevatore dovrà comunque avvenire nel rispetto dei tempi indicati nell' Allegato "G" al presente disciplinare.

Art. 6 – Dichiarazioni di conformità

La Ditta dovrà rilasciare, a seguito di ogni intervento nel quale è prevista la sostituzione di componenti, idonea certificazione che attesti la conformità dello stesso alla buona regola d'arte ovvero al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 (G.U. n. 61 del 12 marzo 2008) e successive modifiche ed integrazioni.

Il documento di cui al comma precedente, dovrà essere inviato con le stesse modalità di cui all'art. 3 e congiuntamente al rapporto tecnico di intervento.

Art. 7 – Assistenza agli Enti di controllo relativa alle verifiche periodiche

Gli impianti, come previsto dall'art. 13 del D.P.R. 162/99 e s.m.i., sono soggetti a verifiche periodiche ogni due anni da parte di un Organismo Notificato.

La visita straordinaria biennale sarà effettuata da un Ente verificatore individuato dalla Stazione Appaltante a propria cura e spese.

La Ditta appaltatrice dovrà garantire la presenza e l'assistenza di personale tecnico idoneo e regolarmente abilitato durante le visite biennali dell'Organismo Notificato ed

eventuali verifiche straordinarie previste dalle normative vigenti che si rendessero necessarie, **senza che questo possa determinare incremento dei canoni contrattualizzati o richiesta di oneri accessori.**

In previsione delle visite biennali dell'Organismo Notificato, la Ditta dovrà effettuare preventivamente uno speciale e completo esame di ogni singolo impianto, compilando un rapporto di sintesi che dovrà essere inoltrato alla Ente Appaltante.

In relazione a quanto sopra, l'Ente Appaltante si impegna a comunicare con anticipo alla Ditta la data prevista per le verifiche biennali di cui all'art. 13 del D.P.R. 162/99 e s.m.i.

Art. 8 – Obblighi dell'Ente appaltante

L'Ente appaltante si assume l'obbligo di :

- garantire il libero accesso agli immobili dei tecnici preposti alle attività di cui all'art. 2 – lett. a) e b);
- depositare il libretto obbligatorio di esercizio;
- nominare un proprio referente quale riferimento per tutte le comunicazioni inerenti il presente disciplinare d'appalto.

Art. 9 – Responsabilità ed assicurazioni

La Ditta dovrà assumersi tutti i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi.

A copertura di tali rischi, la Ditta stessa dovrà produrre idonea polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia, con massimali idonei e comunque non inferiori, rispettivamente, a:

a) impianti in genere € 11.000.000,00=

b) servoscala e montacarichi € 5.000.000,00=

L'onere derivante da tale polizza si intende compreso nell'importo del canone contrattualizzato.

Art. 10 – Durata del servizio

Il servizio descritto nel presente disciplinare avrà decorrenza dalla data della determinazione di affidamento dello stesso e termine di scadenza il 31 dicembre 2025.

Alla scadenza del citato termine, per ragioni di carattere tecnico organizzativo, nelle more della esperibilità della successiva gara, al fine di garantire la continuità del servizio, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di addivenire ad una proroga contrattuale del servizio per una durata non superiore a mesi tre (3) mantenendo inalterate le condizioni contrattuali in corso.

Art. 11 – Prezzo del servizio

Il canone per le prestazioni costituenti il servizio descritto nel presente capitolato resterà invariato per tutto il periodo contrattuale.

Art. 12 – Modalità di fatturazione

La Ditta dovrà inviare documenti di fatturazione, **emessi con cadenza trimestrale posticipata**, nei quali siano elencati i canoni di ogni singolo impianto indicando i riferimenti specifici degli stessi (n. impianto e localizzazione), il periodo del canone fatturato e gli estremi identificativi del contratto, della determinazione dirigenziale di affidamento del servizio di manutenzione preventiva e periodica, del CIG, del PEG e dell'Impegno di Spesa; questi ultimi dati sono precisati nella determinazione dirigenziale di affidamento.

I documenti di fatturazione dovranno essere emessi raggruppando tutti gli impianti con la stessa tipologia di regime IVA precisando che per quelle di tipo "reverse charge" dovranno essere accorpate anche per tipologia di edificio.

I documenti di fatturazione dovranno essere inviati e recapitati secondo le modalità previste dalle normative in vigore.

Art. 13 – Modalità di pagamento

L'Ente appaltante provvederà al pagamento delle fatturazioni dopo aver accertato l'avvenuta esecuzione del servizio di manutenzione preventiva e periodica previste dal contratto e previa verifica della posizione di regolarità contributiva ed assicurativa della Ditta mediante acquisizione diretta di idonea documentazione (D.U.R.C.) in ottemperanza a quanto prescritto dalle vigenti normative in materia.

Art. 14 – Sospensione del servizio

Qualora si determinasse la necessità di sospendere l'esercizio di qualsiasi impianto per cause non dovute a guasti e/o anomalie o a insindacabile decisione della Stazione Appaltante, per il periodo di durata necesssario, l'Ente appaltante provvederà all'invio di comunicazione scritta a mezzo mail PEC, con anticipo di gg. 15 (quindici) dalla data di sospensione del servizio.

Per tale periodo di sospensione sarà interrotta la corresponsione del canone, riconoscendo comunque alla Ditta un importo forfettario una tantum pari a € 200,00= I.V.A. esclusa, indipendentemente dalla durata del periodo stesso.

Il ripristino funzionale dell'impianto e gli interventi eventualmente necessari allo stesso dovranno essere reciprocamente concordati in termini preventivi.

Art. 15 – Subentri

L'Ente appaltante non accetterà il subentro di altre ditte nell'esecuzione del servizio di manutenzione preventiva e periodica e degli interventi di riparazione indicati nel precedente art. 2.

Art. 16. – Subappalto

Il subappalto viene regolamentato dall' articolo 119 del D. Lgs 31 marzo 2023 n. 36 a cui la ditta affidataria dovrà fare riferimento per le procedure e relative responsabiità.

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; a condizione che:
a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della parte V del Libro I

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

L'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

Il subappalto non può essere oggetto di ulteriore subappalto, come prescritto dall'art. 17 del D.Lgs. 36/2023, pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

Art. 17. – Responsabilità in materia di subappalto

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione del servizio oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dell'esecuzione e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del Codice dei Contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto,producendo la documentazione richiesta al fine di consentire lo svolgimento della necessaria istruttoria. il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato

Art. 18. – Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dei lavori da loro eseguiti; l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la

parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 10, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati :

- all'acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 119 comma 7;
- all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- alle limitazioni di cui all'art. 119 comma 6

Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.

La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

- l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore
- l'indicazione delle attività effettuate al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate.

Art. 19 – Penali

L'Ente appaltante provvederà all'applicazione delle sotto elencate penali, nonché alla rescissione del contratto, qualora la Ditta non ottemperi agli obblighi descritti nel presente disciplinare ed in particolare a quelli contenuti e precisati negli artt. 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9 – 15 - 17.

L'entità della penale che verrà applicata è così determinata :

- n. 2 mensilità del canone annuale complessivo di tutti gli impianti oggetto del disciplinare per i primi tre inadempimenti riscontrati;
- n. 3 mensilità del canone annuale complessivo di tutti gli impianti oggetto del disciplinare per gli inadempimenti riscontrati successivamente fino a 5;
- risoluzione del contratto dal successivo riscontro.

Qualora il riscontro riguardasse i disposti dell'art. 4, la Ditta dovrà provvedere alla sostituzione immediata delle componenti non conformi.

Allo stesso modo l'Ente appaltante si riserva la facoltà di valutare l'applicazione di penali analoghe a quelle sopra descritte a fronte delle puntualizzazioni inserite nei verbali di visita periodica rilasciati dall'Ente verificatore riconducibili a carente e/o mancata esecuzione degli interventi descritti e specificati nel precedente art. 2.

Le penali evidenziate nei commi precedenti non pregiudicheranno all'Ente appaltante la possibilità di valutare l'eventuale richiesta di danni causati per il disservizio determinato ed imputabile alla Ditta affidataria.

Art. 20 – Obblighi della Ditta

La Ditta riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alle assicurazioni sociali per i propri dipendenti occupati nei servizi oggetto del presente disciplinare.

La Ditta si impegna altresì ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro,

assicurazioni sociali sulla prevenzione degli infortuni, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La Ditta si obbliga al rispetto ed all'inoltro di tutta la documentazione prescritta nel D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 (G.U. 30 aprile 2008 n. 101) e successive modifiche ed integrazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si obbliga altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni di cui al presente disciplinare, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria o nella località in cui si svolgono, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località.

Si obbliga infine a continuare ad applicare i citati contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza o fino alla loro sostituzione.

La Ditta Appaltatrice dichiara, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. sull'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari che:

a) utilizzerà uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a. dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;

b) comunicherà al Comune di Cremona gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;

c) prevederà nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;

e, a notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia il Comune di Cremona che la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Si impegnerà, inoltre, a verificare che eventuali subfornitori rispettino le indicazioni normative della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. in materia di obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Ente appaltante, in qualsiasi momento, potrà richiedere alla Ditta documenti ed informazioni relativi a :

- iscrizione al Registro delle Imprese;
- posizione INPS, INAIL ed attestazione dei versamenti contributivi.

La Ditta si impegna a fornire, a richiesta dell'Ente appaltante, oltre alle informazioni e documentazioni sopra riportate :

- informazioni su macchine, attrezzature a disposizione;
- informazioni sulla propria organizzazione per la sicurezza del lavoro;
- copia del documento della sicurezza (D. Lgs 81/2008 e s.m.i.).

Art. 21 – Violazione degli obblighi

In caso di violazione degli obblighi di cui al precedente art. 17, l'Ente appaltante, previa comunicazione alla Ditta delle inadempienze comunicate dagli Enti preposti, potrà sospendere i pagamenti per l'ammontare che sarà indicato dagli Enti stessi, fino a quando la vertenza non risulti definita.

Per dette sospensioni la Ditta non potrà opporre eccezioni, né pretendere risarcimento di danni da parte dell'Ente appaltante.

Art. 22 – Garanzie

La Ditta, a garanzia della corretta ed esatta osservanza degli obblighi contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli obblighi stessi, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell'importo contrattuale complessivo, in ottemperanza a quanto previsto da norme generali e regolamenti dell'Ente appaltante.

Qualora l'Ente appaltante riscontrasse inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Ditta appaltatrice, oltre a quanto già previsto dal precedente art. 18, avrà la facoltà di incamerare il deposito cauzionale, o parte di esso, per il recupero di quanto altro fosse dovuto in dipendenza delle inadempienze della Ditta stessa.

Art. 23 – Comunicazione tra le parti

Agli effetti del contratto e per ogni tipo di comunicazione da esso prevista, le parti dichiarano di eleggere domicilio secondo quanto di seguito specificato, impegnandosi a comunicare immediatamente eventuali variazioni :

- Ditta :
  _____
- Ente appaltante : Comune di Cremona – p.zza del Comune 8 – 26100 Cremona

Analogamente e per le stesse motivazioni, la Ditta dovrà comunicare all'Ente appaltante, entro gg. 15 (quindici) dalla data di stipula del contratto, ovvero di affidamento del servizio, il referente ed i relativi riferimenti a cui i tecnici dell'Ente stesso dovranno riferirsi per i normali rapporti operativi.

Art. 24 – Oneri e spese

La Ditta si assume tutti gli oneri, le spese, le imposte, le tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto e di tutti gli eventuali atti aggiuntivi che dovessero rendersi necessari nel corso del periodo di validità del contratto, compresi eventuali rinnovi e proroghe.

L'Ente appaltante si riserva di provvedere direttamente ai pagamenti indicati nel comma precedente, richiedendo alla Ditta il preventivo deposito delle somme necessarie.

L'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), nelle misure di legge ed inerente le fatturazioni, sarà a totale carico dell'Ente appaltante.

Art. 25 – Controversie

Per qualsiasi controversia insorgente tra la Ditta appaltatrice e l'Ente appaltante è competente il foro di Cremona.

Il presente Capitolato Tecnico ed i relativi allegati costituiscono la totalità degli accordi conclusi dalle parti relativamente ai servizi indicati.

Qualsiasi modifica, rettifica e/o integrazione dello stesso, dovrà essere concordata tra le parti stesse ed apportata per iscritto, a pena di nullità.

Il presente Capitolato Tecnico non potrà essere ceduto o trasferito a terzi senza il consenso scritto di entrambi i soggetti attuatori.